

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

26 APR. 1999

ADDI' 26 APR. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META'	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	FIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione,
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - LUCISANO - META'

DELIBERAZIONE N° 2186

OGGETTO: Associazioni e Fondazioni L.R. 02.12.1983 n. 73. Associazione GAL "Reatino" di Leonessa (Rj). Riconoscimento personalita' giuridica di diritto privato.



LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616;
- VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione;
- VISTA la legge regionale 02.12.1983, 73;
- VISTA l'istanza pervenuta il 24.09.1998 con la quale il Presidente dell'Associazione GAL "Reatino" con sede in Leonessa (RI), chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione medesima della citata legge regionale 02.12.1983 n. 73;
- VISTO l'atto costitutivo dell'Associazione in parola in data 15.05.1988 e lo statuto della stessa;
- CONSIDERATO che l'Associazione GAL "Reatino" ha per scopo, nell'ambito delle iniziative comunitarie LEADER II di realizzare il piano di azione locale e di conseguenza promuovere e distribuire incentivi agli operatori economici presenti in tutti i 27 Comuni ricadenti nell'area Obiettivo 5B più i Comuni limitrofi di: Amatrice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Fiamignano, Montasola, Paganico, Rieti Rivodutri, Roccasinibalda e le Comunità Montane del Turano, Sabina, Montepiano Reatino, Velino e Cicolano, attivi nei settori dell'agricoltura, del turismo, dell'artigianato, dell'ambiente e della cultura;
- CONSIDERATO che l'Associazione ha una dotazione patrimoniale di n. 30.000.000 (trentamila milioni);
- VISTA la richiesta di questo Ufficio del parere obbligatorio di cui all'art. 6 della legge regionale 73/1983, agli Assessorati competenti per materia, effettuata con nota del 17.11.1998;
- VISTA la nota del 25.9.1998 con cui il Dirigente del Settore 66 comunica che con deliberazione di Giunta Regionale n. 10814/1996 è stata istituita la PARTNERSHIP di concezione e decisione che alla medesima è stata attribuita la gestione amministrativa del Programma LEADER II;
- CONSIDERATO che alla predetta PARTNERSHIP di concezione e decisione composta dai rappresentanti di tutti gli Assessorati interessati per materia alle attività previste dal predetto programma è stata conferita oltre la gestione amministrativa anche la valutazione e selezione dei PAL e l'eventuale rielaborazione del programma, nonché la consultazione della PARTNERSHIP di consultazione;
- VISTO il parere favorevole della predetta PARTNERSHIP pervenuto in data 11.2.1999;

VISTA la relazione dell'Ufficio in data 02.3.1999;

RITENUTO che sussistono i presupposti per riconoscere la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione GAL "Reatino" con sede in Leonessa (RI);

VISTA la Legge 15.5.1997, n. 127;

Su proposta dell'Assessore "ad interim" ai Rapporti e Relazioni Istituzionali

D E L I B E R A

di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione GAL "Reatino" di Leonessa (RI) e di approvare il relativo Statuto come di seguito riportato:

VEDI ALLEGATO

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Severio GUCCIONE

0 / MAG. 1999

RELAZIONE DELL'UFFICIO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DELL'ASSOCIAZIONE GAL "REATINO" DI LEONESSA (RI)

L'avvio dell'iniziativa comunitaria LEADER II può consentire all'Associazione GAL "Reatino" di Leonessa (RI) di intervenire a sostegno degli operatori economici dei Comuni partecipanti, con incentivi al fine di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale, l'integrazione intersettoriale, lo sviluppo tramite azioni di marketing, individuazione e valorizzazione delle produzioni locali, la creazione di servizi e strutture per il turismo, la creazione di parchi culturali, la realizzazione di servizi formativi e la partecipazione alla rete alternativa europea LEADER II e a quella di riferimento.

Un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla redditività economica del patrimonio ambientale e culturale, nonché imprenditoriale, può avere, nelle zone interessate, un caso esemplare se si vogliono affermare i principi della tutela ambientale e imprenditoriale attraverso la ricerca del consenso da parte delle popolazioni locali.

Ciò premesso, si ritiene di approvare lo Statuto dell'Associazione GAL "Reatino" di Leonessa (RI) e di riconoscerne la personalità giuridica.

Roma, 02 marzo 1999

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ENTI PRIVATI
"ad interim"

(Dr. *Antonella Cona*)



Unione Europea

Programma di iniziativa Comunitaria
per lo sviluppo rurale

LEADER II

Prot. n. 25/98

25/2

Uff. 2



ASSOCIAZIONE G.A.L. del REATINO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Sede Legale: Lenessa

Municipio Comunale - Piazza XII Aprile

Sede di Rappresentanza - Rieti

Via Salaria Roma, 3 - c/o Provincia di Rieti

Codice Fiscale 90025770570

Rieti, li 11 Settembre 1998

- SPETTILE
REGIONE LAZIO
ASSESSORATO RAPPORTI E RELAZIONI
ISTITUZIONALI
Via R.R. GARIBALDI 7
00145 ROMA

Rif. vs. nota n. 1372 del 23.7.1998

OGGETTO: Riconoscimento ai sensi della L.R. 73/83.


In relazione a quanto osservato in via preliminare si fa presente che:

- il patrimonio di questa Associazione giusta art. 10 dello statuto adottato il 15.5.1998, è costituito dal Fondo di gestione e dal Fondo di garanzia di Lit. 30 milioni vincolato tutela di terzi.
Al momento, il patrimonio complessivo dell'Associazione ammonta a Lit. 57.880.186, tutto depositato presso il c/c bancario n. 090/531-5, della Banca Popolare di Spoleto istituto con il quale l'Associazione ha ricorso trattative per l'affidamento del servizio di Cassa-Tesoreria.



A breve il Consiglio di Amministrazione adotterà uno schema di bilancio preventivo in base al quale verranno formalmente istituiti i due fondi di cui al richiamato art. 10 dello Statuto.

Sarà premura del personale incaricato da questa Associazione procedere alla legalizzazione dell'istanza di riconoscimento con l'apposizione di una marca da bollo da Lit. 20.000.

Per quanto sopra, si insiste nella richiesta di riconoscimento dell'Associazione.



IL PRESIDENTE
Andrea Ferroni



Programma Regionale LEADER II
Periodo Programmatico 1994/99

Partnership di concezione e decisione

Oggetto: parere relativo alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Reatino, costituita quale Gruppo di Azione Locale nell'ambito del P.I.C. LEADER II.

Premesso

che l'Assessorato ai Rapporti e Relazioni Istituzionali Settore 18 Ufficio 3°, ha trasmesso ai Settori 66, 41, 50, 26, 28, 43, 29, 30, 71 19, 59, 57, 32, ed alla "partnership di concezione e decisione" la richiesta di parere, relativo al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione Reatino, costituita quale Gruppo di Azione Locale nell'ambito del P.I.C. LEADER II.

la "partnership di concezione e decisione"

all'unanimità

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 2 dicembre 1983 n. 73;

VISTA la Comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea n. 94/C/180/12 del 1° luglio 1994 che prevede l'attuazione del Programma Regionale LEADER attraverso l'istituzione della "partnership di concezione e decisione";

VISTA la D.G.R. n. 10814/96 "Iniziativa Comunitaria LEADER II. Periodo Programmatico 1994/99. Istituzione e funzionamento della partnership di concezione e decisione" e successive modificazioni ed integrazioni" che, tra l'altro, attribuisce alla partnership la gestione amministrativa del Programma;

RITENUTO, organismo competente per l'espressione del parere richiesto, ai sensi della suddetta D.G.R. n. 10814/96, la "partnership di concezione e decisione";

RITENUTO opportuno esprimere il parere in oggetto in sostituzione dei Settori suddetti;

VISTO l'art. 2, comma 4 dell'allegato C "Disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale" alla D.G.R. n. 11137/96 che prevede quale forma giuridica di costituzione dei GAL l'Associazione riconosciuta;

CONSIDERATO che, ai sensi della D.G.R. n. 11137/96, l'Associazione GAL Reatino ha presentato all'Amministrazione un omonimo Piano di Azione Locale e che tale Piano è stato approvato con D.G.R. n. 2951 del 30.6.1998;

VISTO lo statuto dell'Associazione GAL Reatino;

RITENUTO che gli scopi statutari dell'Associazione GAL Reatino sono in linea con l'attuazione del Piano di Azione Locale approvato con D.G.R. n. 2951/98;

ESPRIME

per quanto di propria competenza

PARERE FAVOREVOLE

al riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione GAL Reatino.

:| Presidente
(Arch. Domenica CALABRO')

Melati



Repertorio N. 77952

Raccolta N. 3314

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno mille novemila novantotto, il giorno quindici del mese
di maggio, alle ore sedici e cinquanta.

Reg. a Rieti n. 225.98
n. 703 vol. 201

Esatte Lire


In Rieti, nel palazzo della Provincia, in via Salaria n. 3,
innanzi a me dottor Antonio Valentini, notaio in Rieti, in
scritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti,
senza assistenza di testimoni, per avervi il comparente in-
frascritto con il mio consenso, avendone i requisiti di leg-
ge, espressamente rinunciato,

E' PRESENTE:

-FERRONI Andrea, amministratore, nato a Rieti il giorno 14 gen-
naio 1947 ed ivi residente in via S. Rufo n. 4.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della "Associazione GAL del Reatino" con sede
legale in Leonessa (RI) codice fiscale 90025770570, mi richie-
de di assistere, per redigerne il relativo verbale, all'assem-
blea straordinaria della detta associazione convocata in se-
conda convocazione alle ore quindici presso la Sala concilia-
re della Provincia di Rieti, al fine di discutere e deliberare
sui seguenti

ORDINE DEL GIORNO:



PARTE STRAORDINARIA - Modifiche allo statuto

Aderendo alle fattami richieste il Notaio dà atto di quanto segue:

Assume la presidenza ai sensi di statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata:

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invito di lettera raccomandata snedita ai soci nei termini previsti dello statuto;

che la Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

che su numero 46 (quarantasei) soci regolarmente iscritti nel libro soci sono presenti in proprio e per delega numero 35 (trentasei) soci;

che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Trancassini Paolo, Stocchi Maurizio, Zanetti Antonio, Baiocchi Antonella oltre allo stesso Ferroni Andrea;

che è presente il Collegio Sindacale in persona dei sindaci effettivi: Gentile Massimo, Martellucci Nazzareno e Coronel Ugo Mario;

che pertanto, ai sensi dell'art.16 dello statuto, l'Assemblea regolarmente costituita per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno:

DICHIARA

ospita l'assemblea. Il Presidente riferisce all'assemblea che la Regione Lazio Assessore Rapporti Istituzionali con lettera pervenuta il giorno 8 aprile 1998 invitava l'Associazione

ne ad adeguare lo Statuto sociale ad uno schema statutario inviato unitamente alla lettera a ciò al fine di provolare l'istruttoria relativa al riconoscimento dell'Associazione da parte del competente Assessoreato regionale; che dai confronti fra il vigente statuto e lo schema predisposto dalla Regione sono state rilevate alcune differenze per cui si rende necessario modificare alcune norme statutarie ed in particolare gli articoli 1-2 3-5-8-15-16-17-18-20 ed aggiungere l'art.20/bis.

Il Presidente quindi illustra all'Assemblea le singole modifiche proposte e legge all'Assemblea stessa il testo degli articoli modificati ed aggiunto.

Quindi il Presidente invita l'Assemblea a discutere. Successivamente, dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni degli interventi pone in votazione le proposte di modifica singolarmente articolo per articolo. L'Assemblea alla unanimità, per alzata di mano

DECIBERA

- 1) di modificare gli articoli 1-2-3-5-8-15-16-17-18-20 e di aggiungere l'art.20/bis così come proposto dal Presidente;
- 2) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed apportare allo statuto sociale tutte le modifiche, suppressioni ed aggiunte eventualmente richieste dalla Regione al fine dell'ottenimento della iscrizione all'Albo regionale, non promessa di fatto e valido per l'operato del Presidente.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto sociale
che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A".
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore di
ciassette e cinuti trenta.


Il comparente esonera espressamente me notaio dalla lettura
dell'allegato statuto dichiarando di averne scattata conoscen-
za.

Io Notaio richiesto ho ricevuto e redatto il presente verbale
che, dattiloscritto da persona di mia fiducia, è stato da me
notaio letto al comparente richiedente che lo ha approvato.

Ocupa quattro pagine fin qui di un foglio.

F. Not Andrea Ferroni - Antonio Valentini Notaio.





STATUTO

Art.1) COSTITUZIONE

E' costituita l' "Associazione GAL del Reatino" ai sensi degli art.14/16 (e seq.) del c.c., a partecipazione mista tra Enti,


Organizzazioni economico-sociali, Tecnici e Imprese intesi-
satì a promuovere nell'area S.B del Reatino il PAL (Piano di
Azione Locale) attuativo del REG, Leader della UE debitamente
recapito dalla Regione Lazio.

La "Associazione GAL del Reatino" non ha fini di lucro. Ha
fini mutualistici in quanto volta a promuovere lo sviluppo e-
conomico e sociale dell'area attraverso la realizzazione di
progetti produttivi a vantaggio di tutti gli operatori nel-
l'area e di tutta la popolazione.

L'Associazione esaurisce la propria finalità nell'ambito re-
gionale.

L'Associazione, nell'attuazione dei PAL e nella gestione
delle risorse finanziarie in esso previste opera secondo le
disposizioni della Giunta Regionale emanate per l'attuazione
del programma Regionale Leader II.

L'Associazione si avvarrà di un servizio di tesoreria affida-
to ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Am-
ministrazione. Al servizio di tesoreria compete la riscossione
delle entrate, il pagamento delle spese dell'Associazione ed
il trasferimento delle risorse finanziarie ai beneficiari dei
singoli interventi previsti dal PAL. Il tesoriere effettua i



pagamenti esclusivamente in base ad ordini di pagamento (modelli) emessi dalla Associazione su moduli appositamente predisposti firmati congiuntamente dal Presidente e dal Consigliere Amministrativo e finanziario.

La "Associazione GAL del Reatino" interagisce con i Patti Territoriali in avvio nell'area, e si raccorda con il Progetto Integrato di Sviluppo (PIS) e con le iniziative comunitarie ADAPT e RECITE II promosse dalla Provincia per soluzioni organiche di progetti produttivi nei vari comparti che, su incarico degli Enti titolari, Società Consortili scarl create sulle linee della L.142/90, art.22- e progettino, realizzino e avviano anticipando le spese vive di progettazione, con apporti di soci specializzati.

Art.2) SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

Si assume come parte integrante del presente statuto quanto indicato nell'art.5 (compiti del GAL) dell'Allegato C) alla Delibera n.11137 del 27.12.96, pubblicata nel DURR del 20.02.97. Si precisa in esso che il GAL: 1) è soggetto responsabile dell'attuazione del PAL, nonché delle azioni e gli interventi in esso inseriti; 2) redige il PAL ed eventualmente apposta le necessarie modifiche; 3) svolge funzioni di sensibilizzazione degli operatori locali e di promozione e divulgazione del PAL sul territorio in conformità con la decisione CEE n.94/240/CE; 4) determina le condizioni, le modalità e i requisiti per l'accesso agli aiuti da parte dei

neficiari finali; 5) determina le condizioni, le modalità e i tempi di raccolta, valutazione e selezione dei singoli progetti; 6) effettua la istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria dei progetti presentati dai beneficiari finali; 7) ne approva i progetti; 8) è responsabile della ammissibilità degli interventi proposti dai beneficiari finali, degli accertamenti e della regolare esecuzione degli interventi finanziati - oltre ai vari compiti di regolarità amministrativa e formale.

lu
C
gl

Il GAL selezionerà i soggetti terzi beneficiari finali del PAI tramite criteri oggettivi, indicati nella Delibera.

In particolare nell'area 5/b di Rieti, il GAL assicura la elaborazione e realizzazione del PAI Reatino sulla scorta della programmazione dello sviluppo definita dagli Enti territoriali e dai partners economico-sociali.

Il GAL assicura pertanto le metodologie per varare progetti rispondenti alle normative del Leader II, e punta in pari tempo ad innescare nell'area progetti produttivi innovativi sia per servizi allo sviluppo che per impianti di produzione, nonché per processi di formazione e di enterprises creation.

Nel quadro dello sviluppo rurale dell'area cui mira il Leader II, il GAL punta a innescare, con il PAI, progetti produttivi nel comparto agro-alimentare...e agro-silvo-zootecnico, in quello turistico connesso all'economia del mondo rurale e in quello dell'artigianato e della piccola-media industria in-

rente a tale economia.

Il GAL considera obiettivo primario del PAT mantenere l'uomo nazione di comprensori omogenei in senso geografico e socio-economico. Per lo sviluppo si punta ad organizzare in detto comprensorio micro-filiere dei prodotti cui è vocato il territorio, partendo dall'esistente per favorire lo sviluppo endogeno con la attivazione di soggetti locali, dando così un elevato grado di fattibilità alle iniziative proposte e recuperando in esse il ruolo delle microaziende che costituiscono un prezioso tessuto agricolo regionale da rendere parte dinamica del processo di sviluppo promosso.

Il GAL del Reatino punta altresì, in sinergia con tale impegno, su processi a tecnologia avanzata, con una vasta occupazione in più attività integrate: con una piena valorizzazione ambientale=produttiva in simbiosi con processi di produzione e in sintonia coi principi dei programmi dell'Unione Europea. Ricercherà rapporti con altri GAL dell'UE mirando ad attuare progetti transnazionali ed a consolidare la rete europea prevista nel Leader II.

Il GAL attua l'attiva partecipazione di operatori pubblici e privati. Poggia sulle aperture delle organizzazioni di categoria, dei sindacati, delle cooperative o delle associazioni

nel mondo rurale. Sensibilizza gli operatori locali per la presentazione di progetti qualificanti, aperti ad apporti di innovazione. Sostiene l'elaborazione di progetti esecutivi atti ad adire le diverse fonti di finanziamento, favorendo sinergie tra l'azione sul Leader II, sul Patto Territoriale e sul Progetto Integrato di Sviluppo - con possibile maggiore dinamicità economica complessiva.

L'Associazione, per il conseguimento degli scopi sociali, può realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzioni con professionisti, società specializzate ed istituti di credito, enti ed associazioni.

Art.3) DURATA

La "Associazione GAL del Reatino" ha scadenza il 31 dicembre 2001 (duemilauno), e la sua durata potrà essere prorogata da una Assemblea Straordinaria per la gestione delle attività innestate ai fini di processi di sviluppo ben avviati.

Art.4) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Leonessa e sede operativa in Montecangiavanni, in edifici messi a sua disposizione, e sede di rappresentanza nella Amministrazione Provinciale quale socio promotore. Il GAL può istituire uffici periferici e sezioni decentrate, anche fuori del territorio in cui opera.

TITOLO II

DI GLI ASSOCIATI

Art.5) NUMERO E REQUISITI DEGLI ASSOCIATI



Possono essere soci:

1) la Provincia

2) i Comuni eletti ad obiettivo comunitario Sb nonché i Comuni limitrofi

3) le Comunità Montane

4) la Camera di Commercio, l'A.R.S.I.A.L., l'E.P.T., l'Ente Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga ed altri Enti pubblici;

5) le associazioni professionali e di categoria nonché operatori e società private che accettino le condizioni previste dal Leader II.

Ciò risponde ai compiti attribuiti dal Leader II al GAL quale soggetto di promozione con ruolo di indirizzo e di controllo che esclude i suoi membri da attività di realizzazione del PAL nei suoi concreti progetti. La quota di adesione è di 1 (una) quota pari a lit.100.000 (centomila) per l'associazione singola; di 5(cinque) quote per Associazioni e Società; di 10 (dieci/venti) per i Comuni, 30(trenta) le C.M., il Comune Capoluogo e gli Enti pubblici, e 50(cinquanta) per la Provincia.

Ciò

I soggetti privati aderenti al GAL svolgono azione promozionale di sviluppo in generale non potendo accedere ai finanziamenti previsti per propri progetti.

Il numero dei soci è illimitato. Avendo il Comitato Promotore del Leader II costituito dalla Provincia emanato Avviso Pub-



blico a quanti volessero aderire sulle basi indicate nel 1° comma ai fini della costituzione del GAL per cui sono state rispettate le norme di libera concorrenza, i soci iniziali del GAL sono i firmatari dell'atto costitutivo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che intendono partecipare alla costituzione del GAL e non possono intervenire alla stipula dell'Atto Costitutivo, possono aderire successivamente entro 60 (sempre) giorni dalla stipula dell'atto.

L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta scritta dell'interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente. La richiesta di ammissione è approvata dall'Assemblea dei soci / proposta del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo socio al momento dell'adesione dovrà versare l'importo della quota associativa quanto dovuto per le spese generali sostenute dall'Associazione per il suo ingresso.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo, dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza, i Comuni, le Comunità Montane, le Province e gli Enti pubblici in genere, presentano solo la domanda e la deliberazione dell'organo compe-

bente con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli.

Art.6) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati si impegnano per il periodo di adesione: ad osservare con rigore lo Statuto ed il Regolamento definito entro 3 mesi dalla costituzione; ad attuare le decisioni adottate dagli organi sociali e partecipare alla attività del GAL.

Gli Associati si impegnano altresì a versare i contributi fondi di Gestione determinati in Assemblea in base al budget previsionale e consuntivo relativo all'ultimo esercizio, con garantisce la copertura delle spese di funzionamento della associazione, nei termini e nei limiti precisati nel suo

Art.7)

Gli Associati, Fatti compresi, si impegnano a fornire le prestazioni accessorie a cui si siano obbligati nell'atto diadesione o nel programma varato nel primo C.d.A. e sancito nella prima Assemblea per la promozione dei progetti produttivi d'impresa sulle linee vacate dall'organismo previsto nel REG Leader per approntare il GAL. Si computa come sostegno alla consulenza dei coordinatori del PIS istituita dalla Provincia.

Gli Istituti Regionali-statali-universitari e le Società (pubbliche o private) specializzati in ricerca e tecnologia in assistenza tecnica e in progettazione, forniscono, confe-

socianti l'apporto (computato) di servizi e promozioni per momenti altamente innovativi, inseriti come parte dei progetti su richiesta degli Associati (e dei produttori) interessati.

Art.7) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATI

La qualità degli Associati si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.

1) L'Associato può recedere di diritto dalla Associazione nei casi previsti dalla legge. In tal caso il C.d.A. si pronuncia sulla richiesta dell'Associato entro 30 giorni dal ricevimento di essa, limite entro il quale il processo deve ritenersi assentito. Nessun socio può recedere dal GAL prima delle complete attuazione del PAL.

2) È considerato decaduto l'Associato che: abbia perduto i requisiti prescritti per la ammissione; sia stata dichiarato fallito, interdetto e inabilitato. La decadenza è dichiarata dal C.d.A.

3) La esclusione può essere deliberata dal C.d.A. con ratifica dell'Assemblea, nel confronto dell'Associato che: si sia reso responsabile di gravi inadempimenti nella osservanza delle obbligazioni societarie; non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso l'Associazione; abbia arreccato gravi danni morali o materiali alla Associazione stessa o agli altri Associati. La esclusione può essere deliberata solo se l'Associato è stato precedentemente invitato per iscritto dal C.d.A. a provvedere entro 90 giorni dalla ricezione dell'



comunicazione, a regolarizzare la propria posizione o ad inviare chiarimenti.

Art.8) EFFETTI DEL RECESSO, DELLA DECADENZA E DELLA ESCLUSI-

ME

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che in qualsiasi momento abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.9) COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le Deliberazioni del C.d.A. in ordine ai precedenti art.7 e 8 sono comunicate agli interessati a cura del Presidente entro il termine di 15 giorni dalla loro assunzione. Entro lo stesso termine vanno comunicate le deliberazioni sulle misure contributi periodici da versare al Fondo di Gestione ai sensi dell'art.10 del presente statuto.

TITOLO III

DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA

Art.10) IL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

1) il Fondo di Gestione.

2) il Fondo di garanzia di lire 30(trenta) miliardi vincolato a tutela di terzi.

Art.11) FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è costituito:

1) dalle quote versate dagli Associati alla costituzione



la società o alla commissione ad essa, come previsto all'
l'art.5;

2) dal contributo degli Associati in danaro su tali basi: al
primo anno per le spese di avvio onde provvedere al finanziamento del PAL col relativo importo per la attività del GAL:

contributo deciso con 4/5 dei voti;

3) da contributi compatibili dello Stato o della CEE per attività collaterali che chiedono sostegno al GAL;

4) da beni e servizi conferiti da Associati (art.2342 c.c.),

come l'affidamento in uso di sedi, immobili e terre sulla scorta della LR 11/81 (Campania) o 13/86 (Umbria) - o come da art.2345 c.c. per prestazioni accessorie;

5) dai beni e valori acquisiti dall'Associazione per acquisti - lasciti-donazioni, o da somme destinate in sede di approvazione del rendiconto annuale dall'Assemblea a speciali accantonamenti o ad aumenti del patrimonio;

6) dagli avanzi di bilancio inerenti a servizi resi e a promozioni svolte.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare in base ad un budget predisposto dal C.d.^a il reintegro del Fondo di Gestione se ha subito perdite, stabilendone il modo solo per decisione unanime può suggerire la quota iniziale.

Per tutta la durata della loro partecipazione all'Associazione gli Associati non possono chiedere la divisione del fondo.

Per il Leader II gli associati interessati sottoscrivono pro-



grato l'importo richiesto dal Banco a garanzia del progetto.

Art.12) BILANCIO D'ESERCIZIO.

Alla fine di ogni anno sottare il Consiglio di Amministrazione predisponde a termine di legge il bilancio d'esercizio del SAL. L'eventuale resfivo attivo è destinato alla maggiore efficienza del SAL e soprattutto alla promozione di nuovi progetti e alla riduzione delle tariffe dei servizi reali offerte ai loro miglioramento. L'eventuale parte restante sarà accantonata al fondo di gestione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. È vietata la distribuzione di utili agli Associati sotto qualsiasi forma.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art.13) ORGANI SOCIALI.

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea,

b) il Presidente,

c) il Comitato di Presidenza,

d) il Consiglio di Amministrazione,

e) il Collegio dei Sindaci.

Art.14) L'Assemblea.

L'Assemblea rappresenta la universalità degli Associati e sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti dissidenti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Può essere riunita anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenuta utile o lo chieda un quinto degli Associati. Può essere convocata dal Presidente del Collegio Sindaci. Deve essere convocata una volta all'anno per approvare il

bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal C.d.A. con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima. Sono

valide le assemblee non convocate come sopra qualora siano presenti tutti gli associati e vi assista il Consiglio di Am-

ministrazione e il Collegio dei Sindaci al completo. E' altre-

si valida la convocazione cinque giorni prima tramite fax. In tal caso va inviata per posta normale copia della convocazio-

ne con firma originale. Per chi non possiede fax, vale il te-

gramma o la consegna a mano dietro ricevuta con data.

Se la convocazione dell'Assemblea contiene punti all'ordine del giorno descritti esattamente o definiti in atti scritti,

il voto può avvenire su di essi per corrispondenza (art. 2532 c.c.), anche via fax nei termini di cui al comma precedente.

Art. 15) INTERVENTO NELLE ASSEMBLEE

Possono intervenire nelle assemblee con diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli Associati.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro

socio mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento dei presenti all'Assemblea stessa. Questa è presieduta dal Presidente del C.d.A. o da un componente del Comitato di Presidenza. Essa nomina un Segretario anche non associato; sceglie se del seno, due scrutatori anche non associati. Le decisioni dell'assemblea vengono consacrate in un processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e se del caso dagli Scrutatori.

Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Art.16) COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, e in seconda convocazione almeno il 50% (cinquanta per cento). Per deliberare lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

AI fini delle votazioni in seno all'Assemblea ogni socio avrà

diritto ad un voto. Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17) COMIZII DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria:

- a)approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b)procede alla nomina delle altre cariche sociali;
- c)determina l'identità dai gettoni di presenza da consegnarsi, eventualmente, agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- d)approva i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e)delibera sulla responsabilità degli Amministratori;
- f)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- g)determina la quota associativa annuale;
- h)delibera sull'ammissione, il riconso o la esclusione dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla



data della richiesta:

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sulla nomina ai termini dell'art.11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dei liquidatori.

Art.18)II PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione ed è il rappresentante dell'Associate promotore, cioè della Provincia, a garanzia di un coerente sviluppo. Spetta a lui la firma e la rappresentanza dell'Associazione, nonché la responsabilità della sua organizzazione e dunque del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del programma operativo per il progetto del Leader.

Il Presidente può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per quella straordinaria può compiere gli atti che non superino il valore di due milioni. Atti da portare poi a cognizione del C.d.A. per la ratifica.

Il Presidente in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione emette ordinativi di pagamento (mandati) congiuntamente al responsabile amministrativo finanziario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano ad uno dei due vicepresidenti.

Al Presidente spetterà in particolare la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e la



gazzie la riscossione, con la firma del responsabile amministrativo-finanziario, di qualsiasi somma da pubblica amministrazione o da privati, rilasciandone quittanza liberatoria.

Al Presidente compete inoltre: la rappresentanza dell'associazione in ogni iniziativa,atto o contratto; la firma di ogni atto (su mandato del C.d.A. o per competenza diretta) che impegni l'associazione; l'apertura del conto corrente e ogni altro rapporto con gli istituti bancari; la stipula di convenzioni e contratti per la concretizzazione dei progetti previsti nel

GAL; l'attuazione di tutte le decisioni del Consiglio.

Art.19) IL COMITATO DI PRESIDENZA.

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti eletti dal C.d.A. su indicazione uno dei Comuni e uno delle Associazioni Professionali. Esso adotta ed attua tutte le decisioni operative tra una riunione e l'altra del C.d.A. per portare avanti i programmi e i processi deliberati in esso e nell'assemblea.

Sulle stesse basi puo' elevare il Comitato di Presidenza a quattro Vice Presidenti.

Art.20) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'Associazione SAL del Seatinò è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, soci o mandatari di persone giuridiche socie. Esso si riunisce ogni tre mesi dando indicazioni al Comitato di Presidenza per le concrete decisioni attuative e utilizzando per le decisioni

da prendere per le riunioni da svolgere l'attività del Comitato di Presidenza e le competenze del Presidente. Spetta agli Enti Pubblici la metà più uno dei membri del C.d.A. eletti dall'Assemblea. Gli altri l'Assemblea li elegge fra gli associati privati, sia singoli o imprese e sia organizzazioni sociali e professionali-economiche e culturali. Il C.d.A. dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede a norma dell'art. 238.

C.c.

Il rappresentante di Enti pubblici nel C.d.A. che decade da tale veste perde la rappresentanza dell'Ente. Resta comunque in carica sino alla nomina del suo sostituto debitamente costituita. Le riunioni del C.d.A. sono convocate dal Presidente o in mancanza da un Vice-Presidente. Esse sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri del C.d.A. nominato da chi presiede. Le deliberazioni devono risultare da un verbale scritto dal Presidente nell'apposito libro.

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- redigere i consuntivi e i preventivi,
- compilare i regolamenti interni,
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inserenti

mi
de
ne
ga
ano
are
385
e da
inque
no
ente
dai
arie
pre
tto
Con
re
enti

all'attività sociale, fra g' altri venderne, acquistarne, permettere, boni e diritti mobiliari e immobiliari con lo più ampio
facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare ad ipoteche legali, compiere ogni eventuale operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato; aprirne, utilizzarne, estinguere, competente l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;

cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolacci in genere;

deliberare e concedere avalli cambiati, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria;

conferire procure speciali e nominare il responsabile amministrativo e finanziario, determinandone le funzioni e la retribuzione;

cassumere e licenziare il personale dell'associazione fissando le mansioni e le retribuzioni;

cproporre all'assemblea l'ammissione di nuovi soci, il recesso e la esclusione;

consegnare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e del presente statuto siano riservati all'assemblea e all'autorità governativa.

Art. 20 bis) la gestione tecnica ed operativa dell'associazio-

ne sarà effettuata da un Responsabile Amministrativo finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione. Al responsabile amministrativo e finanziario spettano tutte le funzioni inerenti all'attuazione dei programmi e progetti esecutivi, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il responsabile amministrativo e finanziario in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione emette mandati di pagamento congiuntamente al Presidente. Egli coordina l'attività svolta dal personale operativo o da strutture di consulenze esterne. Il Responsabile amministrativo e finanziario è responsabile del monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

Art.21) ORGANISMI TECNICI

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'organismo tecnico previsto nel Reg. Cader II e nel Bando attuativo della Regione, quale soggetto competente per la elaborazione del PAL e di quanto necessario per una valida presentazione. Nomina il Direttore o il Gruppo organizzatore del processo attuativo del PAL secondo quanto previsto in detti Atti. Il Consiglio di Amministrazione ne fisse il compenso e il programma in base alle indicazioni di tali atti e/o a precisazioni nel PAL. Gli entrambi i momenti sono sostenuti dai Coordinatori del PIS, certificando le istanze di accordo dienti citate.

Art.22) IL COMITATO TECNICO.

Viene costituito un Comitato Tecnico composto da esperti in

materia promozionale e tecnologica, rivelato dal Consiglio
Amministrazione. Ne fanno parte Società specializzate socio ed
esperti esterni. Le prime apportano l'opera di propri esperti
come propria quota nel Fondo Gestione. Gli Enti possono fornire
quella di propri consulenti e funzionari.

Art.23) IL COLLEGIO PCI SINDACI.

Il controllo della gestione è affidato ad un Collegio dei
Sindaci composto da tre membri effettivi di cui uno Presidente
e da due supplenti-tutti nominati dall'Assemblea. I Sindaci
devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. La re-
tribuzione annuale dei Sindaci è stabilita dall'Assemblea or-
dinaria. I poteri e i diritti dei Sindaci sono disciplinati
dai articoli 2399 e seguenti del codice civile. I Sindaci
durano in carica tre anni e sono rinnegabili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24) REGOLAMENTO E CONTROVERSIE.

L'Assemblea approva entro tre mesi dall'atto costitutivo un
Regolamento interno per l'applicazione dello statuto e per
l'affidazione di quanto è utile al funzionamento del GAT. Le
controversie tra gli associati e tra essi e l'Associazione
circa la interpretazione ed esecuzione dello Statuto saranno
decise inappellabilmente dal Presidente del Tribunale di Ri-
eti. Potrà essere costituito un Collegio di Probiviri per com-
porre le controversie tra gli Associati.

Art. 25) SCIOPPLIMENTO.

L'Associazione si scioglie di diritto nel caso previsti dalla legge e dal presente statuto.


Art. 26) LIQUIDAZIONE.

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che delibera l'd scioglimento dell'Associazione e ne stabilisce anche obblighi e poteri, fermi restando quelli di legge. Le eventuali attività residue allo scioglimento alla liquidazione dell'Associazione saranno devolute con modalità deliberate dall'Assemblea.

Art. 27) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile in materia di Associazioni previste negli artt. 14 e seguenti.

Ottavio Pleva



Copia composta di N. 16

pagine conforme all'originale, che si rilascia

per uso ...*COMITATO*...

Rieti, il 27 Maggio 1998

Ottavio Pleva

